

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
ART 67 E SEGUENTI D.LGS 14/2019
E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Nell'interesse di **Orsini Enrichetta**

La ricorrente **Orsini Enrichetta** nata a Termini Imerese (PA) il 01/02/1949 Codice Fiscale RSNNCH49B41L112G, residente in Termini Imerese (PA), via Ugo La Malfa n. 34 (indicato precedentemente come via Bevuto snc) - cap. 90018 provincia PA, vedova e pensionata INPS, trovandosi in una situazione di squilibrio economico tale da comportare una incapacità di soddisfare le obbligazioni alle loro regolari scadenze, in relazione all'attuazione del D. lgs 14/2019 e successive modifiche ex legge 3/2012, incarica la Dott.ssa Francesca Gagliano (C.F. GGLFNC76C69G273C) al solo fine del controllo dei dati contabili.

Premessa

La presente relazione viene redatta sulla base delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dalla debitrice istante, la quale ne attesta la provenienza conforme ai dettami della norma e la veridicità degli stessi, sotto la propria e unica responsabilità, sollevando sin dalla consegna l'incaricata che coadiuva esclusivamente ai fini numerici sulla base della documentazione ricevuta. Con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all'assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali, la richiedente dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, secondo i documenti da lei stessa forniti, ovvero:

- a) Soggetto non assoggettabile a fallimento, in quanto persona fisica qualificabile come consumatore ovvero *"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;
- b) Versa in situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 68, cioè *"lettera a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte"*
- c) Non aver fatto ricorso nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) alla procedura disciplinata dalla ex L. n. 3/2012, vale a dire piano del consumatore, accordo da sovraindebitamento o liquidazione dei beni; secondo quanto statuisce l'art. 69 CCI.
- d) Non aver subito, per cause a lei imputabili, uno dei seguenti provvedimenti: revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione (art. 72 bis).

dell'inadempimento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte

L'esame della documentazione depositata dalla sig.ra Orsini Enrichetta a corredo del presente piano, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso alla scrivente di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento della ricorrente.

L'indebitamento della signora Orsini è sorto intorno al **2003** quando la sig.ra Orsini e tutta la sua famiglia si trovano vittime di una appropriazione indebita da parte di un vicino di casa e Agente Mediolanum. Si apre un procedimento iscritto al n. 460/06 (cui è riunito il n. 461/06) del registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2006 nel quale la signora Orsini e familiari chiedono la condanna dell'Agente ed in solido della Mediolanum S.p.a. alla restituzione delle somme prelevate abusivamente dai loro conti correnti da parte dell'Agente, nella qualità di promotore finanziario della suddetta Banca, al quale essi avevano dato mandato di gestire i loro risparmi; richiedono inoltre domanda di risarcimento del danno esistenziale da essi patito. Veniva richiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per essere stati costretti, al fine di ottenere liquidità, a contrarre due finanziamenti ed a vendere un immobile ad un prezzo inferiore al valore reale. Tale procedura si conclude nel 2019 con un accordo transattivo tra le parti e con il pagamento alla famiglia della Orsini di €. 12.500,00 a componente, a mezzo di assegni circolari. Di questi assegni percepiti, la signora Orsini ed il figlio mettono a disposizione del presente accordo la somma di €. 19.418,09. Dal 2006 al 2019 la sig.ra Orsini e famiglia richiedono dei prestiti sia per esigenze familiari che per pagare i legali della procedura e per coprire l'ammanco del conto dovuto al prelievo abusivo. Nel 2013 la sig.ra Orsini garantisce un finanziamento con Intesa San Paolo stipulato dalla figlia la quale ha impiegato la somma ottenuta per una licenza tabacchi. A questo acquisto fanno seguito dei finanziamenti in particolare ereditati dal coniuge defunto [REDACTED] che aveva impiegato parte delle somme per supportare la suddetta attività della figlia di tabacchi e cartoleria, nonché alcuni ulteriori finanziamenti stipulati dalla ricorrente a proprio nome o in qualità di garante per supportare le spese familiari. Purtroppo la suddetta attività, dopo richieste di prestiti e varie vicissitudini, tra le quali la morte del padre della titolare, non è andata a buon fine e con rammarico la figlia della sig.ra Orsini è costretta a chiudere, con conseguenti refluenze negative sui redditi familiari. Riescono a rivendere la licenza di tabacchi e con il ricavato pagare i fornitori, ma rimane aperto il debito con Intesa San Paolo, garantito da Medio Credito Centrale che surroga il credito ed alcuni finanziamenti che con l'attività chiusa non si riescono più a pagare.

Tutte queste situazioni hanno portato la sig.ra Orsini ad indebitarsi per far fronte a tutte le esigenze derivanti da quanto sopra.

Richiamando quanto sopra, occorre evidenziare che i conti della ricorrente e dei familiari, a seguito dei prelievi illeciti ed abusivi dell'Agente, sono andati in rosso. Se l'Agente non avesse effettuato i prelievi abusivi, i conti correnti dei familiari sarebbero rimasti in attivo e dunque i familiari non avrebbero avuto necessità di contrarre prestiti.

La ricorrente si trova evidentemente nell'impossibilità, essendo pensionata, a gestire tutti questi debiti.

Allo stato attuale si constata un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte in precedenza e le disponibilità economiche attuali, che non rendono possibile alla ricorrente di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite, poiché la pensione serve a pagare le spese correnti familiari e consentire una vita dignitosa.

Dalla documentazione consegnata dal consumatore emerge la seguente situazione mensile debitoria:

Tabella 1 - Composizione della rata mensile ad oggi

Tipologia di costo	Costo in euro
Rata del mutuo Credem ex BDS	€. 423,50
Rata del prestito Compass	€. 495,68
Rata della cessione Pitagora	€. 264,00
Rata del prestito Findomestic	€. 825,20
Rata del prestito Unicredit n. 3726152	€. 363,99
Rata del prestito Unicredit n. 3458091	€. 91,38
Totale	€. 2.463,75

Da quanto emerge dalla tabella sottostante, le spese mensili correnti necessarie al sostentamento di €. 748,00 si attestano sui valori prossimi alla soglia di povertà, pari a €. 549,52 mensili per il sostentamento del nucleo familiare in base ai componenti (pensionata), alla ripartizione geografica e alla tipologia di comune, secondo l'istituto ISTAT per l'anno 2021.

Tabella 1 bis - Soglia di povertà - Spese necessarie al sostentamento

TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE	PRO QUOTA MESE
SOGLIA DI POVERTA' (1 pensionata)	€. 6.594,24	€ 549,52
TOTALE		€. 549,52

Composizione Nucleo Familiare:

Orsini Enrichetta	nata a Termini Imerese (PA) il 01.02.1949
-------------------	---

Di seguito l'elenco spese mensili necessario al sostentamento familiare.

Tabella 1 ter - Spese mensili correnti necessarie al sostentamento

TIPOLOGIA	Pro quota mese (media utenze mensili)
TELEFONIA - FIBRA	€ 10,00
CONDOMINIO + AMAP	€ 70,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /GAS	€ 140,00
ALIMENTI E SPESE PER LA PERSONA	€ 380,00
ABBIGLIAMENTO	€ 35,00
TARI	€ 38,00
SPESE MEDICHE	€ 75,00
TOTALE	€ 748,00

2. Veridicità dei dati

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata alla scrivente dalla ricorrente e di quella ulteriore acquisita è possibile evidenziare che la debitrice:

- È vedova e vive da sola;
- Pensionata INPS, la sig.ra Orsini percepisce reddito paria una mensilità netta di €. 1.656,25 (reddito netto annuo pari a €. 19.875,00 da pensione VO e SO); tale importo è rilevabile dall'ultimo 730/2022 redditi 2021 (allegato n. 2);
- Negli anni precedenti, come si evince da documentazione reddituale allegata, la sig.ra Orsini ha percepito reddito netto annuo pari a €. 19.782,00 (730/2021); € 19.785 (730/2020) (allegato n. 2);
- Ha la necessità di **€ 748,00 mensili** per il sostentamento del nucleo familiare (come da elenco spese *tab. 1 ter*);
- Ha contratto debiti per la complessiva somma¹ di €. **371.874,47** così distinta per come riferita sul piano riepilogativo a seguito.

¹ Come da tabella 2 a pag. 6 del presente elaborato

3.

Analisi stato

passivo-attivo

4.1 Analisi stato passivo

Il ceto creditorio è composto da Banche, Finanziarie e Riscossione Sicilia. La debitoria complessiva ammonta ad **371.874,47** ed è nello specifico descritta nella tabella che segue.

Tabella 2 - Analisi stato passivo

Elenco Creditori	Ammontare del debito totale	Tipologia	PEC Creditori
Credem ex Unicredit	€. 26.574,70	Mutuo ipotecario cointestato con [REDACTED] (deceduto)	credem@pec.gruppocredem.it gsoscl@pec.gruppocredem.it avvraffaellagreco@pec.giuffre.it giuseppeazzaretto@pecavvpa.it
Findomestic n. 13532469025	€. 65.909,38	Prestito Personale intestato a [REDACTED] (deceduto) ereditato da Orsini	findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it contenzioso@findomesticbanca.telecompost.it francesconamio@pecavvpa.it matteomassimodargenio@busto.pecavvocati.it
Compass n. 16046657	€. 24.971,86	Prestito Personale (richiedente/coobbligato)	compass@pec.compassonline.it calogero.lanza@milano.pecavvocati.it matteo.giarratana@milano.pecavvocati.it raimondo.giarratana@milano.pecavvocati.it
BCC NPLS 2021 Srl ex BCC Credito Cooperativo Altofonte e Caccamo	€. 6.773,17	Fido Bancario (garante/fideiussore)	bccnpls2021@pec.spv-services.eu 08341.bcc@actaliscertymail.it studio@pec.studiozimmardi.com dovalue.pec@actaliscertymail.it
Revalea Spa ex Unicredit n. 3726152	€. 24.712,86	Prestito personale	revalea@legalmail.it giovanbattistasantangelo@avvocatinapoli.legalmail.it
Revalea Spa ex Unicredit n. 3458091	€. 3.858,51	Prestito Finalizzato	revalea@legalmail.it giovanbattistasantangelo@avvocatinapoli.legalmail.it

Credem	N.P.	Carta Revolving	gsoscl@pec.gruppocredem.it
Compass n. 79170439692	€. 6.020,28	Carta Revolving	compass@pec.compassonline.it calogero.lanza@milano.pecavvocati.it matteo.giarratana@milano.pecavvocati.it raimondo.giarratana@milano.pecavvocati.it
Pitagora	€. 14.134,17	Cessione Busta Paga	pec.pitagora@pec.pitagoraspa.it
Riscossione Sicilia	€. 198.591,60	Imposte e Tasse	direzioneprovincialepa@pec.riscossionesicilia.it
Debiti Tributari (Bolli Auto)	€. 232,20	Imposte e Tasse	
Debiti Tributari (Bolli Auto)	€. 95,74	Oneri e Spese	
Totale debiti	€. 371.874,47		

Nello stilare la presente tabella, nel considerare i debiti residui e nel successivo piano di ristrutturazione delle somme si è proceduto come segue:

- Credem ex Unicredit (mutuo): da Precisazione del Credito Credem del 21.10.2022 - Dott. Tagliareni
- Findomestic (prestito personale n. 13532469025): da Sentenza del Tribunale di Termini Imerese su DI n. 269 del 2016
- Compass (prestito personale n. 16046657): da Precisazione del Credito Compass del 19.10.2022 - Dott. Tagliareni
- BCC NPLS 2021 Srl ex BCC Credito Cooperativo Altofonte e Caccamo (fido): da precisazione del credito Do Value del 22.02.2023 - Dott. Tagliareni
- Revalea Spa ex Unicredit (prestito personale n. 3726152): da Precisazione del Credito del 18.08.2022 - Dott. Tagliareni
- Revalea Spa ex Unicredit (prestito personale n. 3458091): da Precisazione del Credito del 18.08.2022 - Dott. Tagliareni
- Credem (carta): Non è pervenuta nessuna risposta alla richiesta di Precisazione del Credito del 21.10.2022 - Dott. Tagliareni pertanto si ritiene che la carta sia estinta e non verrà inserita come debito.
- Compass (carta revolving n. 79170439692): da Precisazione del Credito del 19.10.2022 - Dott. Tagliareni
- Pitagora (cessione): da Precisazione del Credito del 24.10.2022 - Dott. Tagliareni

- Riscossione Sicilia (imposte e tasse): da estratto di ruolo del 12.04.2021
- Debiti Tributari – Bollo Auto (imposte e tasse): da Precisazione del Credito del 14.12.2022 – Dott. Tagliareni
- Debiti Tributari – Bollo Auto (oneri e spese): da Precisazione del Credito del 14.12.2022 – Dott. Tagliareni

A tale debitoria, vanno ovviamente decurtati i successivi pagamenti avvenuti oltre le suindicate date di riferimento.

4.2 Analisi stato attivo

La ricorrente Orsini è pensionata **Inps** e percepisce un netto mensile di circa € 1.656,25 rilevabile da 730/2022 (allegato n. 2).

Ha intestato un libretto di risparmio n. [REDACTED] con Poste Italiane sul quale viene accreditata la pensione (allegato n. 23).

Ha aperto una carta prepagata PostePay Evolution n. [REDACTED] 085, per veicolare la somma messa a disposizione del piano, da lei stessa ed il figlio per un importo di €. 19.418,09 (allegato n. 26).

Patrimonio Immobiliare

(www.agenziaentrate.gov.it)

Descrizione Immobili	Titolarità (Catasto)	Valore Medio di Mercato
Appartamento Via Ugo La Malfa n. 34 P4 (ex via Bevuto snc)	1/2	€. 59.400,00

LA PROPOSTA PREVEDE IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI NEI TERMINI DI SEGUITO SPECIFICATI, SULLA BASE DELLA SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI OMOGENEE PER TIPOLOGIA DI CREDITO (PRIVILEGIATO E CHIROGRAFARIO), MEDIANTE IL PAGAMENTO DEGLI STESSI IN PERCENTUALE.

Piano di Ristrutturazione

Nello specifico il piano comporterà il pagamento dei creditori attraverso il reddito della ricorrente e l'apporto della somma di circa €. 19.418,09 in un'unica soluzione per i costi in prededuzione.

Si evidenzia la disponibilità della signora Orsini di mettere a disposizione del piano la somma di €. 19.418,09 ottenuta dall'esito positivo di una causa durata parecchi anni che ha comportato anche parecchi oneri per la sua famiglia. Con tale somma saranno pagati i costi in prededuzione, ovvero il dott. Ugo Tagliareni, la dott.ssa Gagliano e l'avv. La Rosa per un importo complessivo di €. 19.418,09.

Nello specifico tale somma ha origine da un'appropriazione indebita iniziata da parte di un vicino di casa e Agente Mediolanum nell'anno 2003 e che coinvolge tutta la famiglia. Si apre un procedimento iscritto al n. 460/06 (cui è riunito il n. 461/06) del registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2006 nel quale la signora Orsini e familiari chiedono la condanna dell'Agente ed in solido della Mediolanum S.p.A. alla restituzione delle somme prelevate abusivamente dai loro conti correnti da parte dell'Agente, nella qualità di promotore finanziario della suddetta Banca, al quale essi avevano dato mandato di gestire i loro risparmi; richiedono inoltre domanda di risarcimento del danno esistenziale da essi patito. Veniva richiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per essere stati costretti, al fine di ottenere liquidità, a contrarre due finanziamenti ed a vendere un immobile ad un prezzo inferiore al valore reale. Tale procedura si conclude nel 2019 con un accordo transattivo tra le parti e con il pagamento alla famiglia della Orsini di €. 12.500,00 a componente, a mezzo di assegni circolari. Di questi assegni percepiti, la signora Orsini mette a disposizione del presente piano la somma di €. 12.500,00 del proprio assegno, che nel frattempo ha incassato tenendo la liquidità a disposizione. A tale scopo ha aperto un conto postale nel quale verserà tale liquidità derivante dall'assegno e sempre sullo stesso conto, il figlio provvederà con bonifico, a versare la somma di €. 7.500,00 per sostenere la madre nell'operazione di togliersi tutti i debiti e vivere serenamente la propria vita.

4.1 Attivo disponibile

Il valore annuo dei componenti attivi derivante da reddito di pensione di €. 19.875,00 come da 730/2022 (allegato n. 2) non può essere interamente messo a disposizione dei creditori in quanto sussiste la necessità da parte della ricorrente di soddisfare i propri bisogni primari.

Per ciò che concerne le necessità primarie, le spese sostenute dalla ricorrente ammontano a circa € 748,00 mensile (pensionata), per un totale di €. 8.976,00 annue.

Considerata la soddisfazione dei bisogni primari, l'attivo totale che potrebbe soddisfare i creditori annualmente è di circa €. 10.899,00 annuo che suddiviso in 12 mensilità ammonta a circa €. 908,25.

Tabella 3-Patrimonio Immobiliare

(www.agenziaentrate.gov.it)

Descrizione Immobili	Titolarità (Catasto)	Valore Medio di Mercato ²	Perizia Immobiliare Valore	Creditore con Ipoteca Volontaria/Giudiziale/Legale
Appartamento Via Ugo La Malfa n. 34 P4 (ex via Bevuto snc)	1/2	€. 59.400,00	-	Decreto Ingiuntivo n. 725/2022 del 20.08.2022

Somma di €. 19.418,09 messa a disposizione dalla sig.ra Orsini e dal figlio ottenuta dall'esito positivo del procedimento n. 460/06 cui è stato riunito il procedimento n. 461/06 del registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2006 conclusasi nel 2019 con accordo transattivo tra le parti.

4.2 Passivo dilazionabile

Considerando la *ratio* della norma, cioè quella di risolvere la situazione di difficoltà definitivamente e in un tempo ragionevole, si è considerato di adempiere alle obbligazioni nel termine di 107 mesi. Il piano proposto evidenzia che i pagamenti delle rate ricalcolate dovrebbero avvenire in complessivi **107 mesi** a partire dall'omologa del Piano di Ristrutturazione, di cui il primo mese per soddisfare i crediti in prededuzione e le successive 106 rate come da piano di riparto per soddisfare Banche, Finanziarie e Riscossione Sicilia.

Considerando la somma messa a disposizione dal debitore, (**950,00 circa**) per la durata del piano (106 mesi) più la somma di €. **19.418,09** da utilizzare nella prima rata per pagare tutti i costi in prededuzione, al momento stesso dell'omologa del piano di ristrutturazione, il totale che il consumatore mette a disposizione è di circa €. **100.814,15** per il piano ed €. **19.418,09** per i costi in prededuzione.

Nell'ottica di una maggiore soddisfazione dei creditori, l'odierna istante, in via subordinata, si rende disponibile ad estendere la durata del piano oltre quanto necessario per la soddisfazione dei crediti (*ulteriori 12 mensilità*), o a quella diversa durata che il Giudicante vorrà determinare nell'interesse e dei creditori e dell'istante.

²Il presente valore è ottenuto da una media di metodi estimativi utilizzati dal perito in sede di analisi peritale del bene.

Tale superiore e subordinata proposta in termini di durata, rientra nel rispetto **della ragionevolezza della durata e della conseguente tollerabilità per i creditori.**

4.3 Piano di riparto del debito

Attribuendo a ogni debito la sua percentuale sul totale debitorio, si è proceduto alla distribuzione della somma messa a disposizione dell'istante, determinando così una soddisfazione di tutti i creditori e dilazionando il passivo in modo tale da creare una rata mensile ed un piano di rientro rateale che concili la volontà dell'assistita di soddisfare i propri creditori, nei limiti del possibile e di concedersi una vita serena, nell'ottica di riuscire a chiudere tutti i debiti, tenendo conto delle modeste capacità reddituali del nucleo familiare e dei sacrifici che saranno sostenuti dai suoi componenti.

La cifra mensile va costruita attraverso una revisione delle quote di pagamento mensile (vedi tabella 4), rispettando i privilegi dei creditori. Il ricorrente si impegna a versare una rata di circa **€. 950,00 mensili.**

Pertanto, si prospetta come segue il piano di riparto con la rateizzazione del debito in **107 mesi (9 anni), con una prima rata di acconto/saldo per i costi in prededuzione e n. 106 rate mensili di circa €. 950,00** o a quella diversa durata che il Giudicante vorrà determinare nell'interesse e dei creditori e dell'istante, come descritte nella tabella allegata (*cfr. all.) Piano di Riparto delle somme.*

Al termine del periodo proposto, la richiedente avrà proporzionato un totale disponibile attivo tra Finanziarie, Banche e Riscossione Sicilia di € 120.232,24 dei quali €. 100.814,15 in 106 mesi da erogare ai creditori e €. 19.418,09 all'omologa del piano per coprire i costi in prededuzione.

Tabella 4 – Piano di riparto del debito

	1	2	3	4	5	6
Prededuzione	1	2	3	4	5	6
OCC, Advisor, Avvocato	Credem (Mutuo)	Findomestic PP	Compass PP	BCC NPLS 2021 Srl ex BCC Fido	Revalea Spa ex Unicredit PP	Revalea Spa ex Unicredit PP
Ammontare del debito	€ 26.574,70	€ 65.909,38	€ 24.971,86	€ 6.773,17	€ 24.712,86	€ 3.858,51
Ammontare del debito pagato (soddisfazione e in %)	€ 19.418,09 (100,00%)	€ 14.170,52 (21,50%)	€ 5.368,95 (21,50%)	€ 1.456,23 (21,50%)	€ 5.313,26 (21,50%)	€ 829,58 (21,50%)

	7	8	9	10	12	13	Totale
	7	8	9	10	12	13	Totale
Credem carta		Compass carta	Pitagora cessione	Riscossione Sicilia	Debiti Tributari IT	Debiti Tributari OS	
Ammontare del debito	N.P.	€ 6.020,28	€ 14.134,17	€ 198.591,60	€ 232,20	€ 95,74	€ 391.292,56
Ammontare del debito pagato (soddisfazione e in %)	-	€ 1.294,36 (21,50%)	€ 3.038,85 (21,50%)	€ 42.697,19 (21,50 %)	€ 49,92 (21,50%)	€ 20,58 (21,50%)	€ 120.232,24

N. Rata	Prededuzione	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	N.P. (7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Totale
	Acconto/Saldo	Credem	Findomestic	Compass	BCC NPLS2021 Srl ex BCC	Revalea Spa ex Unicredit	Revalea Spa ex Unicredit	Credem	Compass	Pitagora	Riscossione	Tributi	Tributi	
1 OCC	€ 10.537,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 10.537,09
1 Advisor	€ 5.709,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 5.709,00
1 Avvocato	€ 3.172,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 3.172,00
2	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
3	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
4	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
5	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
6	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
7	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
8	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
9	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
10	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
11	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
12	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
13	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
14	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
15	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
16	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
17	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
18	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
19	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
20	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
21	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
22	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
23	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
24	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
25	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
26	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10
27	-	€ 949,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 949,10

102	-	-	€ 181,67	€ 68,63	€ 18,67	€ 68,12	€ 10,64	-	€ 16,59	€ 38,96	€ 547,40	€ 0,64	€ 0,26	€ 951,78
103	-	-	€ 181,67	€ 68,63	€ 18,67	€ 68,12	€ 10,64	-	€ 16,59	€ 38,96	€ 547,40	€ 0,64	€ 0,26	€ 951,78
104	-	-	€ 181,67	€ 68,63	€ 18,67	€ 68,12	€ 10,64	-	€ 16,59	€ 38,96	€ 547,40	€ 0,64	€ 0,26	€ 951,78
105	-	-	€ 181,67	€ 68,63	€ 18,67	€ 68,12	€ 10,64	-	€ 16,59	€ 38,96	€ 547,40	€ 0,64	€ 0,26	€ 951,78
106	-	-	€ 181,67	€ 68,63	€ 18,67	€ 68,12	€ 10,64	-	€ 16,59	€ 38,96	€ 547,40	€ 0,64	€ 0,26	€ 951,78
107	-	-	€ 181,67	€ 68,63	€ 18,67	€ 68,12	€ 10,64	-	€ 16,59	€ 38,96	€ 547,40	€ 0,64	€ 0,26	€ 951,78

A fronte dei debiti come da superiore ripartizione si evidenzia in particolare che:

- a) **Banca Credem ex Unicredit (mutuo):** vedrà soddisfatto il credito vantato al 100% dell'importo totale richiesto nella Precisazione del Credito Credem del 21.10.2022 – Dott. Tagliareni;
- b) **Findomestic, Compass, Revalea Spa ex Unicredit (prestiti personali), Pitagora (cessione), Compass (carta revolving), Credem (carta) e BCC NPLS 2021 Srl ex BBC Altofonte e Caccamo (fido):** in quanto chirografi saranno soddisfatti al 21,50% come tutti i chirografi;
- c) **Debiti Tributari (bollo auto imposte e tasse):** verrà soddisfatto il credito vantato al 21,50%;
- d) **Debiti tributari (oneri e spese):** verranno soddisfatti come chirografi al 21,50%;
- e) **Riscossione Sicilia:** si riferisce ad un debito con MCC per la garanzia prestata e riscossa su un finanziamento originariamente contratto con la Banca Intesa SanPaolo il 07.10.2013. Tale debito verrà soddisfatto al 21,50% come chirografo, poiché contratto in periodo antecedente alla giurisprudenza del 2015 e pertanto non viene considerato un credito privilegiato ma solamente un chirografo;

Infine il presente piano permette di soddisfare l'intera massa dei creditori, che ammonta a complessivi €. 371.874,47 con €. 100.814,15 più €. 19.418,09 per i costi in prededuzione.

Normativa Piano di Ristrutturazione del debito: privilegio in caso di surroga

Con provvedimento dello scorso 22 Febbraio e pubblicato il 1 Marzo 2018, il Tribunale di Milano ha confermato il suo orientamento in merito alla qualifica di credito chirografario per tutte le posizioni vantate dal Medio Credito Centrale Banca del Mezzogiorno (MCC) in surroga ex art. 1203 c.c. nei confronti dei precedenti creditori chirografari ed in relazione a rapporti sorti prima del 2015. Il Tribunale, alla luce delle deduzioni formulate dalla ricorrente, ha ribadito che *“il credito di parte MCC, derivante dall'esercizio di surroga legale ex art. 1203 c.c. dell'originario creditore finanziario chirografario, sorge all'atto della prestazione della garanzia, risalente all'anno 2013 e in quanto tale, non può che avere lo stesso rango del creditore originario”*

La fondatezza di tale conclusione è stata motivata attraverso un puntuale esame dell'art. 8 bis della legge n. 33/2015 che riconosce espressamente la natura privilegiata del credito di restituzione delle somme liquidate dal Fondo di Garanzia per PMI ex l. 662/1996 e che MCC riteneva applicabile al caso di specie. In primo luogo la ricorrente ha rilevato e documentato come il credito garantito da MCC è sorto in data antecedente all'entrata in vigore della citata disposizione e in finanziamento erogato da un Istituto a favore della ricorrente nel 2013 senza che tale finanziamento fosse assistito da garanzia ipotecaria o da privilegio legale o convenzionale alcuno. A seguito dell'escussione di tale garanzia da parte della Banca beneficiaria, MCC ha estinto tramite il Fondo di Garanzia il credito per la parte assistita dalle suddette garanzie, surrogandosi ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca finanziatrice. Sulla base di tali elementi la ricorrente ha qualificato come chirografari i crediti vantati da MCC in quanto non potrebbero essere qualificati diversamente da come erano originariamente inquadrati, ovvero chirografi, i crediti concessi a titolo di finanziamento da parte delle banche; la disciplina di cui all'art. 9 co. 5 D. lgs 123/1998 non risulta applicabile ai crediti previsti dalla legge 662/1996 in quanto nessun rinvio recettizio a dette norme e nessun richiamo a *“quel”* Fondo è contenuto in quelle e altre disposizioni del suddetto decreto legislativo, come dimostrato da ampia

giurisprudenza in merito (vedasi Decreto del 03 Luglio 2014 del Tribunale di Milano) e anche il disposto di cui all'art. 8 bis L. 33/2015 non è applicabile al caso di specie non essendo applicabile all'estensione del privilegio per crediti sorti prima dell'emanazione della norma che dispone tale privilegio, non avendo e non potendo avere, la stessa norma, alcuna efficacia retroattiva.

In merito ai primi due punti, il Tribunale di Milano ha confermato e ribadito quanto già statuito con precedenti pronunce (*Decreto del 03 Luglio 2014 del Tribunale di Milano e decisione del Tribunale di Milano del 17 Marzo 2016*) come richiamate ed esposte nelle deduzioni della ricorrente: *Questo ufficio ha già osservato che il credito del Gestore del Fondo (MCC) deriva dalla garanzia prestata dal Fondo a favore del creditore che ha erogato finanzia alla ditta debitrice. Quando la Banca beneficiaria escute la garanzia nei confronti del Gestore/mandatario del Fondo, il gestore si surroga ex art. 1203 c.c. della posizione della Banca originaria finanziatrice (nel caso di specie chirografaria). Pur trattandosi di garanzia diretta prestata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Fondo PMI), fondo istituito ex art. 2 comma 100 l. 662/96 e s.m. (Fondi CIPE a finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il MCC allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese), il diritto del Gestore non è altro che una surroga legale nei diritti dell'originario creditore. In caso di surroga legale da parte del creditore che ha pagato altro creditore, una eventuale ragione di privilegio, come impropriamente indicato dall'art. 9 d. lg. 123/98, sarebbe in contrasto con i principi che regolano la surroga nei diritti del creditore, perché attribuirebbe (in violazione dell'art. 1203 c.c.) al garante che soddisfa il creditore surrogato, una qualità del credito preferenziale rispetto a quella che aveva il credito del creditore originario".*

Con riferimento alla pretesa applicazione da parte di MCC in merito all'art. 8 bis comma 3 l.n. 33/2015, il Tribunale di Milano ha chiaramente motivato escludendo l'inquadramento della norma come una norma di interpretazione autentica: *"Né può nel caso di specie, essere invocato il privilegio di cui all'art. 8 bis comma 3 l.n. 33/2015 (il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettante a terzi), disposizione entrata in vigore in data 24.03.2015 in quanto norma innovativa, di natura non interpretativa e non retroattiva, come già statuito (Trib. Milano, 17 Marzo 2016, data decisione), per le ragioni ivi indicate, qui sinteticamente riproposte: 1) la suddetta disposizione non viene qualificata quale disposizione interpretativa, né tanto meno di interpretazione autentica; 2) la suddetta disposizione non può ritenersi di interpretazione autentica neanche in termini sistematici, non solo per la formulazione della stessa, ma anche perché non vi era un vero e proprio contrasto in giurisprudenza sull'interpretazione della disposizione istitutiva del diritto di surroga (art. 9 d. lg. 123/98), essendo tale privilegio negato dalla maggior parte della giurisprudenza di merito².*

4.4 Spese della procedura

Le spese di procedura, devono essere corrisposte in **prededuzione**, infatti si prevede *"che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, siano soddisfatti con preferenza rispetto agli altri"*.

² Fonte: www.diritto.it

Pertanto, il presente Piano di ristrutturazione dovrà soddisfare le spese dovute all'OCC, le spese per il legale del Ricorrente, e le spese del revisore legale CTP della debitrice.

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Compenso spettante all'OCC Dott. Ugo Tagliareni	Compenso concordato	€ 10.537,09
Compenso spettante al Consulente di parte Dott.ssa Francesca Gagliano	Compenso concordato	€ 5.709,00
Compenso spettante al legale Avv. Elvira La Rosa	Compenso concordato	€ 3.172,00

4.5 Modalità di pagamento

Concretamente il pagamento potrà avvenire mensilmente tramite bonifici effettuati dalla debitrice entro il giorno ultimo di ogni mese.

Si prevede che il ricorrente potrà far fronte ai crediti in prededuzione, con decorrenza dall'omologa, in modo da soddisfare l'OCC, il revisore legale CTP della Ricorrente e il legale della debitrice, con un importo pari a **€ 19.418,09 nel primo mese**, per poi continuare quanto previsto dal Piano, con un importo pari a circa **€ 949,10 dalla 2° rata alla 29° rata ed €. 951,78 dalla 30° rata alla 107° rata**, per il soddisfacimento dei creditori.

TIMING DI PAGAMENTO

Numero di rata	Importo rata	Gestore della crisi Dott. Ugo Tagliareni	Advisor Dott.ssa Francesca Gagliano	Avv. La Rosa Elvira
1°	€ 19.418,09	€ 10.537,09	€ 5.709,00	€ 3.172,00

5. Atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni

Dalla documentazione esibita dalla ricorrente non risultano esservi atti della debitrice impugnati e atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni (*cfr. all. autocertificazioni*).

6. Convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione e della procedura di esecuzione immobiliare forzata - vendita all'asta e del pignoramento presso terzi

Il Piano di ristrutturazione è una soluzione più conveniente per i creditori rispetto all'ipotesi di liquidazione dei beni messi a disposizione della debitrice a garanzia dei debiti.

Appare necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria.

Partendo da un valore pari all'attuale valore di mercato, che ammonta a circa €. 118.800,00 (*valore medio di mercato per abitazioni civili, secondo le quotazioni OMI, su di un immobile sito in Termini Imerese zona Semicentrale/Espansione Centro Urbano con superficie di circa 120 Mq*), del quale la sig.ra Orsini possiede solamente il 50%, occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte dell'immobile oggetto di ipoteca al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio:

- L'immobile è adibito ad abitazione principale del nucleo familiare, che conserva sullo stesso il diritto di abitazione ex articolo 1022 del Codice Civile.
- Il valore medio di mercato dell'immobile risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta. Per la norma riportata all'art. 538 Codice di Procedura Civile, il ribasso medio alla prima asta sarebbe pari a un quinto a base d'asta e prevede un ulteriore ribasso di un quinto sempre su base d'asta alla seconda seduta. Una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 3 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.
- La proprietà del 50% dell'immobile, con un valore quota di circa €. 59.400,00 riuscirebbe a soddisfare il creditore privilegiato Credem e parte del creditore Findomestic che ha già avviato una procedura esecutiva nei confronti della sig.ra Orsini con condanna al pagamento di €. 65.909,38. Detratti tali importi dalla vendita, agli altri creditori chirografari (compreso il Medio Credito Centrale), non rimarrebbe nulla.

La ricorrente nel presente Piano propone di rimborsare il totale importo richiesto dalla Banca come da Precisazione del Credito Credem ricevuta dall'OCC Ugo Tagliareni con Pec del 21.10.2022. Pertanto la Banca Credem (ex Unicredit) avrà rimborsato il 100% dell'importo richiesto, potendosi ritenere totalmente soddisfatta e la ricorrente avrà mantenuto la quota di proprietà dell'immobile.

L'eventuale liquidazione del bene immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare del relativo bene, considerando anche i costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa al prezzo di realizzazione dei beni, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire e norma del codice di procedura civile.

Anche volendo prendere in considerazione l'attuale valore di mercato dell'immobile secondo quotazioni OMI, del quale la sig.ra Orsini possiede solamente il 50% con un valore di circa €. 59.400,00 e tenendo conto della difficoltà di vendere l'immobile in un periodo in cui la vendita immobiliare è in stallo, tale importo riuscirebbe a soddisfare il creditore privilegiato Credem e parte del creditore Findomestic che ha già avviato una procedura esecutiva nei confronti della sig.ra Orsini con condanna al pagamento di €. 65.909,38. Detratti tali importi dalla vendita, agli altri creditori chirografari (compreso il Medio Credito Centrale), non rimarrebbe nulla. In caso di liquidazione solamente Credem ed in parte Findomestic sarebbero soddisfatti mentre tutti gli altri chirografi non riuscirebbero a recuperare nulla del credito vantato.

La ricorrente nel Piano di Ristrutturazione propone di rimborsare per intero il debito con Credem che vanta il privilegio sull'immobile ed in percentuale consona tutti gli altri chirografi che con la ristrutturazione del debito riuscirebbero a recuperare un importo comunque maggiore rispetto all'importo che avrebbero recuperato con la vendita forzata del bene o liquidatoria, e la ricorrente avrà mantenuto la quota di proprietà dell'immobile.

Con riferimento ai crediti chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi ed i costi della procedura esecutiva.

Anche per quanto attiene **il pignoramento presso terzi** occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo, anche in considerazione del fatto che la sig.ra Orsini ha già provveduto alla cessione del quinto della pensione ed ha pure pignoramento della pensione da parte di Compass in corso.

Infatti il limite massimo per la pignorabilità dello stipendio è stabilito per legge nella misura di 1/5 (ai sensi dell'art. 545 c.p.c. commi 3,4 e 5) e la pignorabilità del conto corrente su cui viene accreditato la pensione è regolata dal nuovo comma 8 dell'art. 545 c.p.c.

La riduzione della percentuale di soddisfazione accordata ai creditori con la presente proposta di piano di ristrutturazione del debito è motivata anche dal fatto che ogni creditore dovrebbe spendere non meno di euro 1.500,00 per affidare un mandato a un legale per il recupero del credito. Da considerare poi che il recupero non è neanche certo, visto che le rate attuali ammontano a €. 2.463,75 circa e come indicato nel piano sopra esposto la rata proposta è di circa €. 950,00 mentre la quota pignorabile è pari a circa euro 331,25 (1/5 di euro 1.656,25). Dunque non tutti i creditori

troverebbero soddisfazione, per cui dovrebbero attendere la piena soddisfazione della precedente, di fatto "mettendosi in coda".

Dunque nel Piano di Ristrutturazione del debito si propone ai creditori di decurtare il loro credito di una somma che tenga conto sia delle spese per il recupero del credito sia dei tempi di effettivo recupero, non essendo la quota pignorabile da sola sufficiente a soddisfare tutte le pretese.

L'aggiudicazione del presente Piano di Ristrutturazione dei debiti D.lgs 14/2019 e successive modifiche, rappresenta indubbiamente la migliore ipotesi per tutti i creditori, privilegiati e chirografari, i quali potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dai creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e soprattutto per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita del bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfo del creditore chirografario, atteso che sarebbe necessario anche il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione e probabilmente vedrebbe soddisfatto solamente il credito vantato con la Banca e parte di Findomestic che ha già effettuato la procedura di recupero del credito.

Per tutto quanto sopra detto, si ritiene che anche per i creditori il presente Piano di ristrutturazione dei debiti, sia più certo, tempestivo e di serena attuazione rispetto all'alternativa di recupero credito.

È bene precisare che le somme accordate ai creditori secondo il presente piano di ristrutturazione del debito, rendono comunque remunerative e/o convenienti le operazioni da loro rese al consumatore rispetto a qualsiasi alternativa liquidatoria, anche in considerazione della previsione del pagamento integrale del creditore ipotecario in base al valore di mercato del bene.

Inoltre, ma non da ultimo, considerando che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume un peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre fare alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene alla valutazione del merito creditizio.

Conseguentemente, occorre evidenziare nello specifico un concorso di colpa degli intermediari in merito al sovraindebitamento della signora Orsini relativo all'assenza della diligenza bancaria che spetta ad un intermediario, il quale deve valutare la posizione finanziaria del cliente, evitando un indebitamento sproporzionato rispetto alle capacità di rimborso.

Le Banche e le Finanziarie che hanno concesso il credito alla Ricorrente, hanno violato il dovere di corretta erogazione del credito e causato un danno ai creditori di quest'ultima, sia anteriori che successivi all'erogazione del relativo credito, per effetto dell'apparenza di solvibilità creata dal credito irregolarmente concesso e del conseguente ritardo nella manifestazione naturale delle effettive condizioni patrimoniali di quel soggetto.

Infatti, ai sensi dell'art. 124 bis del TUB e D.M. n. 117 del 3.2.2011, gli istituti di credito sono tenuti a fare una valutazione sulla capacità del debitore di restituire il prestito, sulla base della quale orientare la decisione di concedere o meno credito: tale norma è direttamente finalizzata alla tutela del sistema creditizio benché abbia anche una indiretta finalità di protezione del consumatore, impedendogli di assumere ingenti debiti per il consumo di beni.

A tale scopo si vuole ricordare la Comunicazione del 7 Aprile 2011 nella quale la Banca d'Italia sollecita gli intermediari, alla lettera b) *"adottare presidi organizzativi per evitare che i clienti siano indirizzati verso operazioni incoerenti con le loro condizioni economico finanziarie, come richiesto dal Provvedimento in materia di trasparenza del 29 Luglio 2009.*

In tale ambito andrà valutata l'adozione di strumenti, anche informatici, che consentano di verificare la coerenza del prodotto con le caratteristiche economico-finanziarie e attuariali delle diverse categorie di clienti (tale valutazione deve essere effettuata con particolare attenzione nei casi di rinnovo e nei finanziamenti da erogare alle persone in età avanzata). È inoltre necessario rafforzare le procedure interne volte a valutare la sostenibilità dell'operazione da parte della clientela, conformemente a quanto previsto dalla disciplina sulla valutazione del merito creditizio."

Sempre nella Comunicazione del 7 Aprile 2011, nell'allegato, in relazione alla trasparenza si legge: *"sul punto, si sottolinea la necessità di assicurare uno scrupoloso rispetto dell'obbligo posto dalla vigente normativa di evitare che i clienti siano indirizzati verso operazioni incoerenti con le loro condizioni economico-finanziarie ed attuariali, come richiesto dal citato Provvedimento in materia di trasparenza del 29 Luglio 2009. Ciò richiede che siano attentamente valutate eventuali azioni promozionali nei confronti della specifica categoria di debitori, indipendentemente dalla previsione di un'età massima per gli stessi.*

In sostanza, il finanziatore preliminarmente all'erogazione del credito, per dir meglio durante la fase istruttoria, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine anche di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate.

Nel caso in cui il consumatore già indebitato sia stato ulteriormente finanziato, l'istituto di credito si può ritenere responsabile per complicità nell'inadempimento del comune debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorrerà al deterioramento della condizione economica del debitore anziché attenuarla (cfr. Cass. n. 7030/2006).

Nell'ipotesi di erogazione di un "credito non sostenibile" a seguito di violazione dell'obbligo di astensione, in conseguenza dell'esito negativo della valutazione del merito creditizio, l'opinione maggioritaria ritiene possibile concedere al debitore-consumatore corretto la dilatazione dei termini

di pagamento delle rate, la riduzione o addirittura l'eliminazione degli interessi moratori, e nei casi più gravi di inadempimento da parte del creditore, la riduzione o l'eliminazione degli interessi compensativi.

Di seguito vengono esaminati i prestiti concessi alla debitrice negli anni successivi alla morte del coniuge avvenuta il 12.03.2016 e ad oggi non ancora rimborsati, al fine di valutare il comportamento tenuto dal soggetto finanziatore.

Anno 2016 - Prestito personale Compass Banca SpA

in data 05/04/2016 viene stipulato, con Compass Banca SpA, un prestito personale cointestato con la sorella Orsini Giuseppa, erogato per l'importo complessivo di € 23.083,60, da rimborsare in n. 60 rate da € 495,68 ciascuna per complessivi € 29.740,80 ed una carta di credito, della quale non è stato fornito contratto (allegato n. 28).

Ai fini del calcolo del reddito disponibile, così come previsto dall'art. 68, c. 3, D.lgs. 14/2019,

- si considera un nucleo familiare composto dalla debitrice e la rata del prestito per quota parte, con incidenza per metà (l'altra metà va imputata alla cointestataria del finanziamento);
 - si tiene conto del reddito della debitrice, pari a € 16.353,00 (€ 20.440,00 - € 3.520,00 - € 354,00 - € 164,00 - € 49,00), indicato nel modello 730/2017 relativo all'anno 2016;
 - si considerano le seguenti rate di prestiti già accesi che dopo il decesso del marito sono tutte a carico della ricorrente:
 - rata del mutuo Credem contratto nel 2006 per € 423,50 (cointestato con il marito);
 - rata del prestito Findomestic contratto nel 2011 per €. 825,20 (intestato al marito ed ereditato dalla moglie);
 - rata del prestito Unicredit contratto nel 2013 per €. 91,00;
 - rata del prestito Unicredit contratto nel 2014 per €. 363,99;

La tabella seguente evidenzia come il soggetto finanziatore non abbia correttamente valutato il merito creditizio della debitrice:

Merito creditizio			
Debitore			Orsini Enrichetta
Ente finanziatore			Compass Banca SpA
Data di finanziamento			05/04/2016
Rata rimborso			495,68 (247,84 quota parte)
Reddito annuo dichiarato			16.353,00

(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità			1.362,75
Anno di erogazione del finanziamento	2016		
Importo dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	485,41		
Componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale	1	1	
Presenza di figli disabili	No	0	
Presenza di 3 figli	No	0	
Presenza di 4 figli	No	0	
Presenza di 5 figli	No	0	
Presenza di figli minorenni	Si	0	
Presenza di figli < 3 anni	No	0	
Totale coefficiente della scala di equivalenza ISEE		1	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita			485,41
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)			1.703,69
Residuo reddito disponibile mensile (A - B - C)			- 826,35
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?			NO

Anno 2017 - Cessione Pitagora SpA

in data 03/02/2017 viene stipulato, con Pitagora SpA, un finanziamento n. 290001, erogato per l'importo complessivo di € 18.766,77, da rimborsare in 120 rate di € 264,00 ciascuna, per complessivi € 31.680,00, mediante la cessione del quinto della pensione (allegato n. 27).

Ai fini del calcolo del reddito disponibile, così come previsto dall'art. 68, c. 3, D.lgs. 14/2019,

- si considera un nucleo familiare composto dalla debitrice;
 - si tiene conto del reddito della debitrice, pari a € 18.374,00 (€ 23.821,00 - € 4.787,00 - € 412,00 - € 191,00 - € 57,00), indicato nel modello 730/2018 relativo all'anno 2017;
 - si considerano le seguenti rate di prestiti già accesi che dopo il decesso del marito sono tutte a carico della ricorrente:
 - rata del mutuo Credem contratto nel 2006 per € 423,50 (cointestato con il marito);
 - rata del prestito Findomestic contratto nel 2011 per €. 825,20 (intestato al marito ed ereditato dalla moglie);

- rata del prestito Unicredit contratto nel 2013 per €. 91,00;
- rata del prestito Unicredit contratto nel 2014 per €. 363,99;
- rata del prestito Compass contratto nel 2016 per €. 495,68 (€. 247,84 quota parte);

La tabella seguente evidenzia come il soggetto finanziatore non abbia correttamente valutato il merito creditizio della debitrice:

Merito creditizio			
Debitore			Orsini Enrichetta
Ente finanziatore			Pitagora SpA
Data di finanziamento			03/02/2017
Rata rimborso			264,00
Reddito annuo dichiarato			18.374,00
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità			1.531,17
Anno di erogazione del finanziamento	2017		
Importo dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	485,41		
Componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale	1	1	
Presenza di figli disabili	No	0	
Presenza di 3 figli	No	0	
Presenza di 4 figli	No	0	
Presenza di 5 figli	No	0	
Presenza di figli minorenni	No	0	
Presenza di figli < 3 anni	No	0	
Totale coefficiente della scala di equivalenza ISEE		1	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita			485,41
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)			1.951,53

Residuo reddito disponibile mensile (A - B - C)			- 905,77
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?			NO

Pertanto, sulla base di quanto esposto si può affermare che gli istituti di credito, applicando i parametri previsti dall'art. 68, c. 3, D.lgs. 14/2019, non hanno correttamente valutato il merito creditizio della debitrice.

7. Riepilogo

Sulla base di quanto innanzi illustrato, considerato il debito complessivo individuato nel piano di ristrutturazione previsto, in considerazione:

1. Dello stato di sovraindebitamento della ricorrente;
2. Della ricorrenza dei requisiti previsti dal D.lgs 14/2019 e successive modifiche e dell'assenza di atti in frode ai creditori;
3. Della convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare, sia con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori, sia al grado di soddisfazione;
4. Della elaborazione di un piano di rientro sostenibile e fattibile che prevede il pagamento di una rata mensile di circa € 950,00 un per un totale di 106 rate più una rata di acconto/saldo dei costi in prededuzione; tale importo risulta compatibile con una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

Ossini Enrichetta

Il Piano proposto appare come soluzione percorribile per soddisfare i creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) concedendo contemporaneamente alla debitrice, e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità per vivere una vita dignitosa, azzerando così i propri debiti.

La proposta prevede:

- a) il pagamento in prededuzione delle spese di procedura, così determinati: 1) compenso OCC; 2) compenso CTP; 3) compenso Avvocato;
- b) il pagamento pari al 100% del debito con Banca Credem ex Unicredit;
- c) il pagamento a saldo e stralcio dei debiti di natura chirografaria Findomestic, Compass, Revalea Spa ex Unicredit, Pitagora e Riscossione Sicilia surroga MCC nella misura del 21,50%;
- d) il pagamento a saldo e stralcio delle carte, dei fidi e della parte di oneri e spese relative a Riscossione Sicilia e Debiti Tributari nella misura del 21,50%;
- e) il pagamento dei Debiti Tributari relativi solo alla parte inerente le Imposte e Tasse nella misura del 21,50%;
- f) la cessazione della trattenuta della cessione del quinto della pensione operata dal creditore e la notifica al sostituto di imposta dell'odierna istante;
- g) la cessazione della trattenuta del pignoramento della pensione operata dal creditore e la notifica al sostituto di imposta dell'odierna istante;
- h) Il piano soddisfa la disposizione dell'art. 69, D.lgs 14/2019, procedendo, anche al pagamento integrale dei creditori in prededuzione
 - i) La richiesta ai sensi dell'art 68 comma 5 (*Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile*) della sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali per i crediti non assistiti da ipoteca o privilegio.
 - j) Conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 e ss. Del D.lsg 14/2019 si disponga la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Aggiornato al 05/10/2023

Orsini Lucchetto

ALLEGATI:

1. Carta di Identità e Tessera Sanitaria
2. 730/2022; 730/2021; 730/2020
3. CU 2020
4. Cedolini Inps da Giugno a Novembre 2020
5. Centrale Rischi Banca d'Italia al 22.01.2020
6. Estratto di Ruolo
7. Raccomandata MCC a garanzia su debito Intesa SanPaolo (su Estratto di Ruolo)
8. Visura catastale
9. Autocertificazione Residenza e Stato di Famiglia
10. Raccomandata Bollo Auto
11. Saldo Carta Credem
12. Atto di Pignoramento Compass
13. Atto di Precetto Mutuo Credem ex Unicredit
14. Lettera Carta Compass

Orsini Eurichetta

15. Esecuzione Decreto Ingiuntivo e Sentenza Findomestic
16. Conteggio Estintivo Pitagora (cessione)
17. Conteggio Estintivo Unicredit (PP n. 13458091)
18. Conteggio Estintivo Unicredit (PP n. 13726152)
19. Decreto Ingiuntivo Esecutivo BCC Altofonte e Caccamo (fido)
20. Certificato Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti
21. Fattura pro-forma avv. La Rosa
22. Fattura pro-forma dott.ssa Gagliano
23. Movimenti Posta aggiornati
24. Opposizione a Decreto Ingiuntivo
25. Autocertificazione
26. PostePay Evolution nuova
27. Contratto Pitagora cessione
28. Contratto Compass prestito
29. Contratto Findomestic prestito
30. Contratto Credem mutuo
31. Procedura Revalea Spa ex Unicredit
32. Cessione Credito BCC NPLS 2021 Srl e Do Value

Orsini Lucchetto